

COPIA



COMUNE DI MESE

Provincia di Sondrio

N° 14 registro delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni relative all'IMU, per l'anno 2013.

L'anno Duemilatredici addì Ventitre del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'inizio della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Consigliere	Presente	Consigliere	Presente
Codazzi Luigi Sindaco	Si	Scaramella Mario	Si
De Stefani Severino	Si	Ruzzalini Dino	Si
Balatti Duilio Marcello	No	Tortorella Paola	Si
Pilatti Patrizia	Si	Levi Giuseppe	Si
Giovannettoni Maurizio	Si	Gadola Severino	Si
Tresoldi Claudio	Si	Cipriani Ornella	Si
Abram Alessia	Si	Totale presenti/assenti	12/ 1

Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Balatti Enrico Maria

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio.

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata al punto 3 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco il quale sottolinea che siamo arrivati a fine del mese di luglio ad approvare il bilancio e le tariffe comunali, una circostanza che non gli era mai capitata in tanti anni, sintomo delle attuali difficoltà di gestione dei Comuni. Quest'anno sono state introdotte diverse novità, su IMU TARES e contributi dello Stato, ma questo non toglie che si rimane con l'amaro in bocca, poiché il bilancio va approvato al massimo ai primi dell'anno. Da atto che gli uffici comunali sono stati in difficoltà nell'elaborazione del bilancio proprio per l'incertezza e la mancanza di chiarezza delle norme. Si è discusso molto di aliquote e tariffe e si è deciso di mantenerle invariate. Ricorda che l'IMU per la prima casa, al momento è sospesa e si è in attesa delle decisioni del Governo. Ricorda anche che da quest'anno l'introito della categoria D va tutta allo Stato, ad aliquota di base e questo per il Comune di Mese è un problema visto che l'importo che viene meno è consistente. Si è fatta, quindi la scelta di aumentare l'aliquota della categoria D1, cosa legittima, al fine di recuperare gettito fiscale, senza incidere sui cittadini normali.

Premesso che:

- Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'imposta municipale propria (art.8 e ss);
- L'art. 13 del D.L.201/2011 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, con sua applicazione fino al 2014, introducendo notevoli modifiche rispetto all'impostazione originaria del tributo, dettate dalla "straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il consolidamento dei conti pubblici, al fine di garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale";
- l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44 ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/11 ed al D.L.201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; pertanto tale ipotesi è improponibile in questo ente, per ragioni di bilancio;
- i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si applichino anche:
 1. all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 2. all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- per tali casi non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi ed in tal senso ha previsto nel Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- le istruzioni ministeriali (circolare n. 3 del 18/5/2012) hanno precisato che, fermo restando che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, lo stesso può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Visto l'art. 1 comma 380 della legge 24.12.2012 n° 228 il quale ha stabilito che:

- per gli anni 2013 e 2014 è soppressa l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali;
- per gli anni 2013 e 2014 è riservato allo Stato l'intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota di base;
- I Comuni possono aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota base dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Vista la risoluzione del Ministero delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 5/DF del 28 marzo 2013 nella quale si sottolinea che le modifiche sopra illustrate "sono destinate ad incidere profondamente sulla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni, con la conseguenza che questi ultimi, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso. Si deve, invece, ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201

del 2011. Pertanto, risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, in applicazione delle norme su citate. le aliquote IMU per l'anno 2013 e la detrazione applicabile per l'abitazione principale;

Tenuto conto delle rilevanti problematiche che, anche per il corrente esercizio finanziario, incidono sulla programmazione finanziaria dei Comuni, sia in termini di riduzione delle risorse disponibili che in termini di incertezza normativa e in particolare:

- a) delle novità in materia di IMU, avendo previsto la legge di stabilità la destinazione ai Comuni dell'intero gettito sugli immobili residenziali, ed allo Stato di quelli relativi agli immobili produttivi, cosa che nell'immediato pone numerosi punti interrogativi, essendo accompagnato da un nuovo meccanismo perequativo (il fondo di solidarietà comunale) che sostituisce il fondo sperimentale di riequilibrio (e i residui trasferimenti erariali)
- b) del fatto che i conguagli dovranno tener conto di una lunga serie di parametri (costi e fabbisogni standard, dimensione demografica e territoriale, capacità fiscale ai fini IMU e distribuzione del relativo gettito, tagli ex articolo 16 DL 95) e che, per evitare oscillazioni eccessive, la legge di stabilità ha previsto l'introduzione di una clausola di salvaguardia, che dovrebbe limitare le variazioni, in aumento o in diminuzione, delle risorse disponibili.
- c) dell'istituzione da parte dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, o a decorrere dal 1° gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sostituendo TARSU, TIA 1 e TIA 2, e che ha sollevato forti perplessità, sia per le difficoltà applicative, sia per quanto riguarda gli oneri per i cittadini, sia per i termini di pagamento penalizzanti anche per i Comuni, sia per il fatto che, ancora una volta, come già avvenuto per l'IMU, lo Stato utilizza quote rilevanti di tributi teoricamente Comunali per introitare un'imposta patrimoniale di propria esclusiva pertinenza;
- d) delle problematiche connesse al complesso dei tagli ai trasferimenti statali ai comuni, compresi quelli ultimi derivanti dalla **legge sulla spending review** che prevede per l'**anno 2013, che** dai 500 milioni del 2012 si passa a 2.250 milioni nel 2013 (2.500 nel 2014 e 2.600 dal 2015) e del **taglio compensativo TARES-quota servizi indivisibili**, pari a €. 0,30/mq calpestabili;

Rilevato che questa amministrazione, pur in presenza di una situazione così difficile e ricca di incertezze, ritiene comunque indispensabile accelerare per quanto possibile la predisposizione e l'approvazione del bilancio, per consentire un minimo di attività amministrativa;

Vista la propria precedente deliberazione n° 20 del 30.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sull'IMU;

Vista la propria precedente deliberazione n° 7 del 25.5.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote IMU, per l'anno 2012;

Tenuto conto delle vigenti rendite catastali;

Visto l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda *l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote;*

Visto l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 10 comma 4 quater del D.L. n° 35/2013, convertito nella legge 6.6.2013 n° 64 che ha prorogato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2013, a tutto il 30.9.2013;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato, per il corrente anno, come sopra indicato, al 30.09.2013;

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

Visto l'art. 13 comma 13bis del D.L. n° 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n° 214, come inserito dall'*art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44* e, successivamente sostituito dall' *art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito nella legge 64/2013 e dato atto che, in forza di tale normativa, visti i tempi di pubblicazione delle delibere, il versamento della prima rata dovrà essere eseguito dai contribuenti sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale alla data del 16 maggio e pertanto secondo le aliquote e le detrazioni approvate con la propria precedente deliberazione n° 7 del 25.5.2012, esecutiva ai sensi di legge, mentre il versamento della seconda rata sarà eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, che dovrà essere pubblicato entro il 16 novembre p.v.;

Vistolo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'allegato parere tecnico espresso dalla Responsabile dell'Area economica finanziaria-tributaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000;

Con voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 8 i Consiglieri votanti e 4 astenuti (Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella)

DELIBERA

1) Di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'IMU Imposta municipale propria come di seguito indicato:

A) abitazione principale e relative pertinenze: Aliquota 4 per mille

Il gettito è introitato interamente dal Comune.

Si applicano le detrazioni previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, pari a € 200,00 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. La detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 400,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600,00.

B) Immobili diversi dall'abitazione principale e assimilati: Aliquota 7,6 per mille

Il gettito è introitato interamente dal Comune.

C) Immobili iscritti nella categoria catastale D1: Aliquota del 9,5 per mille

Il gettito derivante da tale fattispecie è introitato dallo Stato fino alla concorrenza del 7,6 per mille, mentre viene introitato dal Comune per la parte di gettito che supera l'aliquota del 7,6 per mille.

D) Immobili iscritti nelle altre categorie catastali D: Aliquota del 7,6 per mille

Il gettito derivante da tale fattispecie è introitato dallo Stato.

2) Di delegare il Responsabile del Tributo a pubblicare trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 13bis del D.L. n° 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n° 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito dall' art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013, dando atto che, in forza di tale normativa, visti i tempi di pubblicazione delle delibere, il versamento della prima rata dovrà essere eseguito dai contribuenti sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale alla data del 16 maggio e pertanto secondo le aliquote e le detrazioni approvate con la propria precedente deliberazione n° 7 del 25.5.2012, esecutiva ai sensi di legge, mentre il versamento

della seconda rata sarà eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento, che dovrà essere pubblicato entro il 16 novembre p.v..

3) Di dare atto che

- a) qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l'incremento delle aliquote di base di pertinenza statale attualmente vigenti, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale.
- b) resta ferma la facoltà per il Comune di modificare le aliquote e le detrazioni sopra deliberate ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

4) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2013.

Il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere in quanto la presente deliberazione è propedeutica a quella di approvazione del bilancio di previsione, propone di dichiarare l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo:

Con voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 8 i Consiglieri votanti e 4 astenuti (Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella)

D E L I B E R A

1) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.

(aliquota IMU 2013)

Comune di Mese
Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di C.C. n° 14 in data 23.7.2013

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni relative all'IMU, per l'anno 2013.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere. **FAVOREVOLE.**

Mese, li 23.7.2013

La responsabile del servizio finanziario
F.to Gadola Sonia

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Codazzi Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to De Stefani Severino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caprio Saverio

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal 25/07/2013

Mese, li 25/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Caprio Saverio)

Copia conforme all'originale , in carta libera , ad uso amministrativo.

Mese, li 25/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Caprio Saverio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caprio Saverio)
